REGOLAMENTO PER LA TASSA E CUSTODIA DEI CANI NEL COMUNE DI SORANO...

Approvato dalla Deputazione Provinciale di Grosseto nella tornata del dì 20 Aprile 1868

pel PREFETTO Presidente
IL CONSIGLIERE DELEGATO
G BOLLA

Visto per la sua applicazione

Dal Ministero Finanze (Direzione Generale delle imposte dirette) — Firenze 5 Maggio 1868

PEL MINISTRO
G. Finali

41. 4705.

so, o tenersi a catena, sia in paese, che lungo le vie provinciali e comunali, tanto di giorno che di notte, a forma dell' art. del Regolamento di Polizia municipale.

Le trasgressioni al presente articolo, saranno punite a forma del sopracitato regolamento.

Art. 24. Sarà proibito lasciar vaganti i Cani di notte nel paese, oltrepassate che sieno le ore dieci pomeridiane, acciocchè col loro latrare non disturbino la quiete dei cittadini, mentre sono al riposo.

Per tale infrazione, sarà punito il proprietario del Cane vagante, in una multa di centesimi 50.

Art. 25. Le inosservanze alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, meno quello la di cui penale è stata fissata nei respettivi articoli, andranno soggette ad un' ammenda estensibile da Lire 5 a Lire 20, senza pregiudizio di altre pene, che potessero competere ai trasgressori.

Pero le trasgressioni alle ingiunzioni prescritte, oltre in questo Regolamento, anche in quello di Polizia municipale, saranno punite a forma di quest' ultimo.

Art. 26. Ai trasgressori insolventi, dovrà sequestrarsi immediatamente l' animale per ucciderlo, o venderlo a vantaggio del Comune.

Sorano li 7 Marzo 1868.

IL SINDACO
P. BUSATTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
A. CELLI

IL SEGRETARIO
Rag. C. FIGINI

d) Quando sia stata soddisfatta la multa competente, o si giustifichi di aver fatto un deposito pel pagamento della medesima;

e) Quando sia stata pagata la tassa, nel caso che il cane vi sia soggetto;

Art. 20. I cani sequestrati, che non fossero ricuperati dai loro padroni, entro il termine di giorni quattro, saranno uccisi o venduti per conto del Comune.

Art. 21. È fatto stretto obbligo ai proprietari o detentori di Cani, che dassero segni di idrofobia, di provvedere alla loro istantanea isolazione, ed occorrendo alla pronta uccisione, riferendo tosto l'accaduto all'ufficio comunale coi particolari, a forma dell'art. del Regolamento di Polizia comunale, tenuto fermo il disposto dei successivi articoli del Regolamento stesso.

Art. 22. Ogni Cane vagante in campagna, od in paese, dovrà portare al collo un collare portante il numero d'ordine del registro, onde conoscere a chi appartenga, e principiando dal 15 agosto al 15 ottobre di ciascun anno, i Cani da guardia porteranno il così detto randello, per evitare i guasti che i medesimi potrebbero fare alle uve, ed altri frutti.

L'infrazione alla disposizione del presente articolo, sarà punita con un ammenda di L. 1, 00, purchè il possessore non possa giustificare che il suo Cane, era munito di collare o randello.

Art. 23. I Cani così detti *Buldog*, o quelli mordaci che servono di guardia e difesa, dovranno portare la museruola bene stabile di cuoio al mu-

Il semestre incominciato, si paghera sempre per intiero.

Art. 17. In caso di vendita o cessione del Cane, il compratore, od il donatario intendendosi subentrato, non solo nei doveri, ma anche nei diritti del venditore o cedente, pagherà la quota di tassa del semestre in corso e dei successivi.

La variazione di proprietà del Cane o Cani, dovrà denunziarsi all' ufficio comunale, per l' opportuna registrazione.

Se il passaggio di proprietà non sara stato denunziato, il vecchio proprietario pagherà la tassa.

Art. 18. I Cani ai quali non sieno state interamente adempite le disposizioni del presente Regolamento, dovranno essere subito sequestrati e condotti al deposito pubblico, qualora il proprietario non si trovi presente o non si faccia noto. Quando si trovi presente e si faccia noto, invece del sequestro dovrà contestarglisi la trasgressione nei modi voluti dalla legge.

Art. 19. I Cani sequestrati saranno restituiti;

a) Quando quello che si presenta a ripeterli giustifichi di esserne il proprietario;

b) Quando siasi verificato che non sono affetti da idrofobia, dovendosi nel caso affermativo procedere all immediata uccisione del Cane o Cani, a cura dell' incaricato municipale;

c) Quando venga rimborsata la spesa di custodia e mantenimento, fissata in centesimi cinquanta il giorno;

ro presentati, contro l'operato della Giunta Municipale.

Art. 12. Il Ruolo approvato definitivamente dalla Prefettura o Sotto-Prefettura, sarà passato all'esattore comunale, perchè proceda alle relative riscossioni secondo il sistema vigente pella esazione delle imposte dirette, fermo stante però il disposto dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 13. Chi ad anno incominciato denunziasse di essere divenuto proprietario di un Cane o Cani soggetti a tassa, a forma del presente Regolamento, sarà inscritto nel Ruolo relativo a cura dell'ufficio comunale, per gli affetti di cui all'art. 16.

Il proprietario potrà reclamare contro al pagamento della tassa nei modi stabiliti agli art. 9 a 10.

Art. 14. Chiunque non denunziasse, in tempo debito i Cani che ritiene, o li denunziasse occultandone la qualità e quantità dei medesimi, incorrerà nella penale stabilita all'art. 25 del presente Regolamento, la quale sarà devoluta per metà all'accusatore pubblico o segreto, e per metà al Comune.

Art. 15. La morte del Cane deve essere denunziata all'ufficio comunale, onde il proprietario possa essere esonerato dal pagamento della tassa pel semestre successivo a quello in cui sarà fatta la denunzia.

Mancando a quanto sopra, il proprietario continuerà a pagare la tassa.

Art. 16. I proprietari dei Cani denunziati ad anno solare incominciato, non dovranno pagare che la quota di tassa proporzionata ai semestri che restano a decorrere per compir l'anno.

Google

Art. 7. Restano esenti di tassa quei proprietari di Cani, che giustificassero di averla pagata o di pagarla in altro Comune.

Art. 8. Dal dì 1 Gennaio di ciascun anno, e per giorni otto, verrà pubblicato alla porta del palazzo comunale, il Ruolo dei proprietari di Cani soggetti a tassa, debitamente approvato dalla Giunta Municipale.

Art. 9 Sarà libero a ciascuno di reclamare sulla compilazione di detto Ruolo, nel termine sopraindicato, e la Giunta Municipale delibererà sui ricorsi che saranno presentati.

Le decisioni della Giunta Municipale, saranno partecipate in iscritto ai respettivi ricorrenti a cura dell' ufficio Comunale.

Art 10. Contro l' operato della Giunta Municipale, è libero l' appello al Prefetto della Provincia, od al Sotto-Prefetto, il quale pronunziera definitivamente sui reclami che saranno presentati.

Per questi reclami, e accordato il termine di giorni quindici decorrendi dalla scadenza di quello fissato agli articoli precedenti.

Art. 11. Dopo la pubblicazione di cui all' articolo 8 e dopo essersi praticate nel Ruolo, tutte le correzioni che potessero occorrere in seguito a reclami stati decisi favorevolmente dalla Giunta Municipale, verra il Ruolo stesso spedito alla Regia Prefettura, o Sotto-Prefettura pella approvazione.

Il Prefetto o Sotto-Prefetto ordinerà d uffizio le correzioni che potessero occorrere nel Ruolo, in seguito alle decisioni sui reclami che gli fosse-

Questo Registro sarà tenuto a madre e figlia, a fine di staccare una bolletta da rilasciarsi al proprietario, in giustificazione della fatta denunzia, la quale bolletta avrà valore fino a denunzia in contrario.

Art. 4. La tassa che dovrà corrispondersi per ogni Cane, viene stabilita in L. 4, 00, da pagarsi in due rate semestrali, scadenti a tutto Giugno, e a tutto Dicembre di ciascun anno.

Art. 5. Sono eccettuati dal pagamento della tassa richiesta, i possessori e detentori

1. Di Cani *destinati esclusivamente alla custodia degli edifizi rurali e della gregge*, a mente dell' art. 118. Cap. 4. della Legge 20 Marzo 1865 sull' amministrazione Comunale e Provinciale.

Non si intendono per edifizi rurali, quegli agglomerati di case che contengono una popolazione maggiore di quaranta abitanti,

2. Di Cani lattanti;

3. Di Cani che non hanno raggiunto l' età di mesi sei;

4. Di Cani che servono di guida ai ciechi.

Art. 6. Sono esenti dall' obbligo di pagar tassa, qualora non prolunghino il loro soggiorno nel territorio comunale di Sorano, al di là di mesi sei; i militari del nostro Esercito, gli altri regnicoli non comunisti, ed i forestieri.

Bensì dentro giorni quindici successivi a quello del loro arrivo nel Comune, dovranno tutti indistintivamente i sopraindicati, denunziare verbalmente il loro Cane o Cani all' uffizio Municipale, che ne conserverà nota.

Google

REGOLAMENTO

Per la tassa e custodia dei Cani

Art. 1. Chiunque nella Comunità di Soranna sia o divenga proprietario di Cani, è obbligato a farne la denunzia all' ufficio Municipale

Per tale denunzia è accordato ai proprietari il termine di un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento. A quelli che acquisteranno dei Cani in avvenire, il termine è fissato a giorni quindici decorrendi dal conseguito possesso.

Art. 2. Chiunque sia tenutario o possessore di Cani, è considerato a tutti gli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse il proprietario.

Art. 3. Di ogni Cane denunziato, si prenderà nota in un Registro, dichiarandone la razza, il sesso, l' età, il colore ed ogni altra particolarità, unitamente al Nome, Cognome ed abitazione del proprietario.

REGOLAMENTO

PER LA TASSA E CUSTODIA DEI CANI

NEL COMUNE

DI

SORANO

Deliberato dal Consiglio Comunale nella Seduta ordinaria
del dì 15 Novembre 1867

SIENA
TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI
1868

L297
C-2
DC

BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
397
35